

**ALLEGATO “B”
ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ISCRITTA
ALL’ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 24 SETTEMBRE 2021**



COMUNE DI SONDRIO

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

Articolo 3

La sede delle adunanze

1. Le adunanze del consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala civica, ove vengono esposte le bandiere di cui al comma 5.
2. La parte principale della sala, adeguatamente arredata e attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio comunale, della Giunta ed al Segretario. Uno spazio apposito è riservato al pubblico e agli organi di stampa assicurando agli stessi la possibilità di seguire nel miglior modo i lavori del Consiglio.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale, sentito il Sindaco e la Conferenza dei Capigruppo, stabilisce che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, purché nel territorio comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato in relazione alla specificità dell'argomento da trattare o da giustificate opportunità.
4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
5. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza nella sala consiliare vengono esposte le bandiere dello Stato, dell'Unione Europea, della Regione e del Comune.

Articolo 9

Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e dichiara chiusa la discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento e la regolarità e correttezza dello svolgimento dell'attività istituzionale del Consiglio sia nei confronti dei Consiglieri che del pubblico. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.
4. Il Presidente si pronuncia, nel corso della seduta consiliare, sulle questioni di interpretazione del Regolamento del Consiglio comunale e su ogni altra questione di natura procedurale dallo stesso non regolamentata, qualora sulla stessa non si sia già pronunciata la commissione istituzionale di cui all'articolo 16 dello statuto.
5. Le questioni di interpretazione e di procedura poste fuori dalle sedute consiliari, vengono sottoposte dal Presidente del consiglio alla commissione istituzionale di cui all'art. 16 dello statuto. Fino alla decisione della commissione istituzionale, si applica l'interpretazione del Presidente del Consiglio.
6. Il Presidente convoca le adunanze e ne fissa l'ordine del giorno, sentito il Sindaco e la Conferenza dei capigruppo. Nella determinazione dell'ordine del giorno deve inserire gli argomenti richiesti dal Sindaco o da un gruppo di Consiglieri non inferiore ad un quinto degli assegnati.

7. Il Presidente deve garantire che la informazione sui punti sottoposti all'attenzione del Consiglio sia esaustiva. A tal fine, verifica il puntuale rispetto delle norme sul preventivo deposito degli atti. Egli, sentita la Conferenza dei capigruppo e la Commissione consiliare competente, può richiedere al Sindaco, agli Assessori e ai Dirigenti la integrazione delle informazioni contenute nelle relazioni illustrative sui temi sottoposti all'attenzione del Consiglio.

8. Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio Comunale con: gli organi di governo e di gestione del Comune, il Collegio dei Revisori dei conti, il Garante dei Diritti delle Persone Limitate nella Libertà Personale, il Garante della Persona Disabile, le istituzioni, le aziende speciali, le società partecipate e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.

9. Il Presidente autorizza i Consiglieri a recarsi, per ragioni inerenti al mandato, in missione.

Articolo 14

Composizione delle Commissioni

1. Ogni Commissione è composta da almeno un Commissario per ogni gruppo presente in Consiglio comunale.

2. In attuazione di quanto stabilito dal 6° comma dell'art. 38 del d. lgs. n. 267/2000 ed avendo cura di rispettare quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, i commissari sono designati secondo il seguente schema:

- per i gruppi la cui consistenza numerica è inferiore o pari al numero delle commissioni consiliari permanenti: 1 commissario per ciascuna commissione;
- per i gruppi la cui consistenza numerica è superiore al numero delle commissioni consiliari permanenti ma inferiore o uguale al doppio: un numero di commissari pari alla consistenza del gruppo ma non superiore a 2 per ciascuna commissione;
- per i gruppi la cui consistenza numerica è superiore al doppio del numero delle commissioni consiliari permanenti ma inferiore o uguale al triplo: un numero di commissari pari alla consistenza del gruppo ma non superiore a 3 per ciascuna commissione;
- per i gruppi la cui consistenza numerica è superiore al triplo del numero delle commissioni consiliari permanenti ma inferiore o uguale al quadruplo: un numero di commissari pari alla consistenza del gruppo ma non superiore a 4 per ciascuna commissione;
- per i gruppi la cui consistenza numerica è superiore al quadruplo del numero delle commissioni consiliari permanenti ma inferiore o uguale al quintuplo: un numero di commissari pari alla consistenza del gruppo ma non superiore a 5 per ciascuna commissione;
- per i gruppi la cui consistenza numerica è superiore al quintuplo del numero delle commissioni consiliari permanenti ma inferiore o uguale al sestuplo: un numero di commissari pari alla consistenza del gruppo ma non superiore a 6 per ciascuna commissione. Allo stesso modo si procede in caso di gruppi con consistenza numerica superiore alle ipotesi di cui innanzi.

Ai soli fini del presente comma nella consistenza dei gruppi non si conteggia il presidente del consiglio comunale.

3. Ogni Consigliere comunale ha diritto di essere componente effettivo di almeno una Commissione.

4. In caso di votazione, ogni Commissario esprime complessivamente tanti voti quanti sono i Consiglieri comunali del gruppo che rappresenta. In caso di presenza di più commissari per il

medesimo gruppo, il voto di ciascun commissario è pari al numero dei componenti del gruppo diviso per il numero dei commissari del gruppo.

5. I membri delle Commissioni sono designati dai rispettivi gruppi politici presenti in Consiglio comunale, entro 5 giorni dall'insediamento dello stesso. Decorso tale termine senza la ricezione delle designazioni il capogruppo si considera in via provvisoria componente per tutte le commissioni.

6. Ogni Commissario può farsi sostituire nelle sedute delle commissioni permanenti da un altro Consigliere del suo gruppo.

7. I Consiglieri che si astengono dal voto o che dichiarino di non partecipare alla votazione si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Articolo 18

Partecipazione e pubblicità delle sedute

1. Alle Commissioni possono partecipare:

- con diritto di intervento ma senza diritto di voto il Sindaco, il Presidente del Consiglio, gli Assessori ed i capigruppo;
- senza diritto di intervento e senza diritto di voto i restanti Consiglieri comunali.

2. Le sedute delle Commissioni consiliari sono pubbliche. Il Presidente dispone che i lavori della Commissione avvengano a porte chiuse qualora la pubblicità dell'adunanza possa ledere il diritto alla riservatezza di persone o enti o qualora possa comportare la diffusione di notizie da mantenere riservate nell'interesse del Comune.

Articolo 19

Convocazione

1. Le Commissioni sono convocate dal loro Presidente o dal Vice Presidente a mezzo di avviso scritto recapitato ai commissari almeno quattro giorni prima della data di riunione. Nel computo dei termini si osserva quanto disposto dall'art. 2963 del codice civile.

2. In caso di urgenza, il termine di cui al comma precedente è abbreviato a 24 ore.

3. L'avviso di convocazione indica gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione.

4. La consegna dell'avviso di convocazione si intende effettuata con l'inserimento dell'avviso stesso nella sezione del sito web istituzionale riservata ai consiglieri e con la spedizione di apposito messaggio informativo di posta elettronica. Per i consiglieri che non siano dotati di casella di posta elettronica la convocazione si intende effettuata con la pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio del sito web istituzionale. In tale ultimo caso, a titolo meramente informativo verrà inviato apposito SMS o, in via residuale, effettuata comunicazione telefonica.

5. Sarà cura del Consigliere comunicare anche tramite posta elettronica agli uffici comunali i propri recapiti e le loro variazioni. In caso di mancata comunicazione da parte del Consigliere si utilizzano, fino a diversa comunicazione, le caselle di posta elettronica che sono state acquisite agli atti in precedenza o pubblicate su siti istituzionali dedicati.

6. Le Commissioni si riuniscono ogni qualvolta lo ritenga necessario il loro Presidente ed entro trenta giorni qualora ne facciano richiesta scritta e motivata:

- a) il Sindaco;

- b) l'Assessore competente in materia;
- c) un numero di Commissari effettivi che rappresenti almeno un quinto dei componenti assegnati al consiglio;
- d) il Presidente del Consiglio comunale.

7. L'avviso di convocazione va pubblicato all'albo pretorio del sito web istituzionale nello stesso giorno di spedizione ai consiglieri comunali.

Articolo 20

Validità delle sedute

1. La riunione è validamente costituita con la presenza del Presidente o del Vice Presidente o del consigliere anziano e di Commissari che, in totale, rappresentino almeno la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
2. Se trascorsi 20 minuti dall'ora di convocazione non viene raggiunto il quorum di cui al comma 1, la seduta si considera di seconda convocazione ed è costituita validamente con un numero di consiglieri rappresentanti pari ad 1/3 dei consiglieri assegnati. Se non si raggiunge il quorum di seconda convocazione il Presidente, il Vice Presidente o il Consigliere anziano, dichiara deserta la seduta.
3. Le riunioni delle commissioni possono tenersi:
 - a) in presenza presso la sede del Comune o, nei casi in cui occorra prendere visione di luoghi o per circostanze particolari, in altro luogo deciso dal Presidente della Commissione;
 - b) per audioconferenza e/o per videoconferenza e/o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che di tale identificazione si dia atto nel verbale della seduta e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso, la commissione si considera riunita presso la sede del Comune. Se la seduta è pubblica, deve essere assicurata la pubblicità mediante diretta audio e/o video tramite la tecnologia disponibile dagli uffici. Resta salvaguardata la possibilità di partecipazione dai soggetti aventi titolo ai sensi dell'art. 18, comma 1, con onere a loro carico di chiedere l'invio delle credenziali di accesso entro il giorno antecedente la data della riunione;
 - c) in presenza presso la sede del Comune con la possibilità per i commissari che lo richiedano al Presidente entro il giorno antecedente la data della riunione di partecipare con le modalità indicate nella lettera b) del presente comma.
4. Il Presidente nell'avviso di convocazione individua la modalità di svolgimento della seduta tra quelle indicate al comma 3 del presente articolo.

Articolo 21

Assemblee pubbliche – Incontri conoscitivi

1. E' facoltà delle Commissioni di svolgere assemblee pubbliche o incontri conoscitivi con rappresentanti di categorie e/o istituzioni cittadine, anche su richiesta delle stesse.
2. In quest'ultimo caso la richiesta degli organismi cittadini dovrà pervenire al Presidente della Commissione almeno 10 giorni prima della data proposta.
3. E' comunque sempre data facoltà al Presidente, sentiti i commissari, il Sindaco ed il Presidente del Consiglio comunale, di fissare una diversa data di riunione.

4. Nel caso di assemblee pubbliche, ne viene data notizia al pubblico mediante la stampa locale e/o il sito web istituzionale.

Articolo 25

Organismi consultivi

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 dello statuto comunale, il Consiglio comunale, su iniziativa delle associazioni interessate o d'ufficio, può costituire Commissioni, Comitati, Consulte o altri organismi temporanei con funzioni consultive in relazione a specifiche materie di carattere sociale e/o settoriale. Tali organismi sono formati da un Consigliere per ciascun gruppo e da persone individuate dalle associazioni interessate e possono prevedere la presenza di dipendenti comunali e/o di soggetti esterni di comprovata competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio comunale nella deliberazione con la quale si costituisce l'organismo medesimo. Alle persone individuate dalle associazioni e agli eventuali soggetti esterni non può essere corrisposto alcun compenso o rimborso spese o altra prestazione che comporti un onere diretto o indiretto per il Comune. Il Consiglio stabilisce i tempi di lavoro entro i quali l'organismo deve terminare i lavori.
2. Il Presidente dell'organismo riferisce al Consiglio periodicamente sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso alla conclusione la documentazione prodotta.
3. E' riconosciuto l'operato delle consulte dell'Ente, le quali svolgono attività di collaborazione consultiva di ausilio all'indirizzo ed alla fase gestionale dei vari settori ed interventi di competenza dell'ente stesso. L'attuazione del presente comma è disciplinata dalla relativa delibera consiliare di istituzione.

Articolo 27

Decadenza e rimozione dalla carica

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, o in sua mancanza il Vicepresidente, avuta conoscenza di un fatto rientrante in una delle ipotesi di cui agli articoli 10 e 11 del d. lgs. n. 235/2012 e di cui agli articoli 60 e 63 del d. lgs. n. 267/2000, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.
2. I Consiglieri comunali che, immotivatamente, non intervengono a tre sedute consiliari consecutive sono dichiarati decaduti. L'iniziativa può essere assunta d'ufficio da parte del Presidente del Consiglio o può essere avviata da un Consigliere. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio comunale a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede nella prima seduta utile ad iscrivere apposita deliberazione di contestazione ai sensi dell'art. 10, comma 4, dello statuto. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente del Consiglio Comunale eventuali documenti probatori, entro il termine fissato dal consiglio, che comunque non può essere inferiore a dieci giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della deliberazione. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina la proposta di decadenza. Il Consigliere ha il diritto di intervenire e di esporre le proprie ragioni nella riunione consiliare. Il Consiglio delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato. La decadenza è dichiarata ove la proposta venga accolta, con votazione a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. Se il procedimento di decadenza concerne il Presidente del Consiglio comunale, lo stesso è motivatamente attivato dal Vice Presidente o da uno o più componenti del Consiglio. Il procedimento si svolge nei modi previsti dai precedenti commi.

Articolo 28

Sospensione dalle funzioni

1. In caso di sospensione di un consigliere disposta dall'Autorità competente, il Componente sospeso, facente parte dell'Organo Consiliare, non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del Comune, sia in Enti, Istituzioni ed Organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.
2. Ove la sospensione sia stata adottata ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 235/2012, il Presidente del Consiglio comunale, o in sua mancanza il Vice Presidente, ricevuta copia del provvedimento dall'Autorità competente convoca il Consiglio comunale che procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione.

Articolo 30

Interrogazioni e interpellanze

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni e interpellanze su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi, dallo statuto e dal presente regolamento.
2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sussista, se una notizia sia esatta, se la giunta, il Sindaco o l'assessore competente intendano comunicare al consiglio determinati documenti, o abbiano preso o intendano prendere qualche decisione su dati argomenti.
3. L'interpellanza consiste nella domanda all'interpellato di spiegare i motivi e gli intendimenti della sua azione e del suo atteggiamento.
4. Le interrogazioni e le interpellanze di cui al 7° comma, sono presentate al presidente entro il decimo giorno precedente quello stabilito per l'adunanza del consiglio. Sono sempre formulate per iscritto e firmate dai proponenti.
5. Il Sindaco ha l'obbligo di rispondere alle interrogazioni e alle interpellanze, eventualmente delegando un Assessore. Se la richiesta prevede la risposta scritta, questa deve essere spedita per posta elettronica alla casella comunicata dal primo Consigliere comunale firmatario entro il quinto giorno lavorativo dalla presentazione.
6. Quando l'interrogazione o l'interpellanza hanno carattere urgente, possono essere effettuate anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Il consigliere proponente rimette copia del testo al Presidente del Consiglio che ne dà diretta lettura (sul carattere urgente dell'iniziativa si pronuncia il Consiglio amaggioranza, senza discussione, per alzata di mano). Il Presidente, il Sindaco o l'assessore delegato possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario si riservano di dare risposta scritta al proponente entro cinque giorni lavorativi da quello di presentazione. Se il Consiglio non ritiene urgente l'interrogazione o l'interpellanza, il Presidente del Consiglio la iscriverà nell'ordine del giorno del primo consiglio comunale successivo, fatta salva la possibilità per il Consigliere comunale promotore dell'iniziativa di riformulare l'interrogazione o l'interpellanza ai sensi dei commi da 1 a 3; in tal caso il Sindaco o l'Assessore delegato rispondono nei termini di cui al comma 5.

7. Interrogazioni ed interpellanze sono discusse in consiglio comunale solo quando i proponenti ne facciano esplicita richiesta. Il Presidente del consiglio, dopo una sintetica risposta del Sindaco o dell'Assessore delegato, invita il primo firmatario a dichiarare se si ritenga soddisfatto o meno; tale dichiarazione non può eccedere i tre minuti. Qualora il consigliere interpellante o interrogante non sia presente, la risposta verrà resa con le modalità di cui al comma 5.

8. In ogni caso le interrogazioni e interpellanze sono allegate al verbale della seduta. Le relative risposte sono contenute nell'audio della seduta.

9. In ciascuna seduta del consiglio, la trattazione delle interrogazioni e interpellanze deve seguire un criterio di rotazione, in modo che sia assicurata la trattazione di almeno un'istanza per ogni gruppo consiliare cui appartengono i singoli consiglieri presentatori.

10. Viene fatta salva la possibilità di ritiro di cui all'art. 62, comma 4, del presente regolamento.

Articolo 32

Convocazione del Consiglio su iniziativa di consiglieri comunali

1. Un quinto dei consiglieri può chiedere la convocazione del Consiglio comunale. In tal caso la richiesta deve essere scritta ed indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione; i richiedenti debbono in ogni caso motivare la richiesta. La seduta del Consiglio deve seguire entro venti giorni dalla ricezione al protocollo comunale della richiesta indirizzata al Presidente.

2. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i Consiglieri richiedenti debbono illustrare per iscritto l'oggetto da trattare.

Articolo 35

Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.

2. Ai Consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e delle commissioni consiliari a cui partecipano quali membri effettivi o delegati.

3. I Consiglieri comunali, formalmente e specificatamente autorizzati dal Presidente del Consiglio a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese documentate del pernottamento, soggiorno e viaggio, secondo quanto stabilito dalla legge. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.

4. abrogato.

Articolo 41

Funzioni rappresentative

1. I Consiglieri possono partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione comunale.

2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta dal Presidente, nonché da un Rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta comunale.

3. abrogato.

PARTE III FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I CONVOCAZIONE

Articolo 42

Competenza

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Presidente del Consiglio comunale su iniziativa:

- del Presidente stesso;
- del Sindaco;
- di consiglieri comunali nel numero e con le modalità di cui all'art. 32.

2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione viene disposta dal Vicepresidente o, in sua assenza, da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo statuto ed il presente regolamento.

3. La convocazione del Consiglio comunale è inoltre disposta nei casi previsti dalla legge dai soggetti a ciò competenti.

Articolo 43

La programmazione dell'attività del Consiglio

1. Nei mesi di dicembre e giugno di ciascun anno il Presidente del Consiglio convoca una riunione allargata della Conferenza dei capigruppo per la programmazione di massima della attività del Consiglio con cadenza prestabilita nella sua convocazione.

2. Alla riunione sono invitati a partecipare il Sindaco e i presidenti delle commissioni consiliari.

3. Il Segretario informerà il Sindaco delle esigenze poste dai Responsabili dei Servizi, che, anche tramite assessore delegato, riferirà alla Conferenza. Il Segretario curerà la comunicazione per garantire il necessario raccordo.

Articolo 44

Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento. La seduta di consiglio comunale può tenersi:

- a) in presenza presso la sede del Comune, o in altra sede ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del presente Regolamento;
- b) per audioconferenza e/o per videoconferenza e/o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che di tale identificazione si dia atto nel verbale della seduta e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso, il Consiglio si considera riunito presso

la sede del Comune. Se la seduta è pubblica, deve essere assicurata la pubblicità mediante diretta audio e/o video tramite la tecnologia disponibile dagli uffici;

- c) in presenza presso la sede del Comune con la possibilità per i consiglieri che lo richiedano al Presidente entro il giorno antecedente la data della riunione di partecipare con le modalità indicate nella lettera b) del presente comma.
2. Il Presidente nell'avviso di convocazione individua la modalità di svolgimento della seduta tra quelle indicate al comma 1 del presente articolo, prevedendo, in caso di votazioni segrete, solo la modalità di cui alla lettera a) del medesimo comma. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso in cui siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza viene convocata d'urgenza ai sensi dell'art. 47. Il Consiglio è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
4. In caso di dimissioni del sindaco il consiglio va convocato e la seduta si deve tenere entro venti giorni dalla presentazione delle dimissioni, intendendosi per presentazione la registrazione al protocollo comunale del documento sottoscritto dal sindaco ed indirizzato al consiglio comunale.
5. Nell'avviso deve essere precisato se l'adunanza si tiene in prima o in seconda convocazione; di regola l'avviso per la seconda convocazione è comunicato unitamente alla prima convocazione e la riunione in seconda convocazione deve tenersi in un altro giorno. In caso di seduta di prima convocazione andata deserta per intero o solo per alcuni punti, è fatta salva la possibilità per il Presidente di convocare con apposito avviso il consiglio in seconda convocazione.
6. Nello stesso avviso è specificato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.
7. abrogato

Articolo 46

Avviso di convocazione – Consegna - Modalità

1. La consegna dell'avviso di convocazione del Consiglio, contenente anche l'ordine del giorno e tutti i documenti ad esso dichiarati come allegati, si intende effettuata con l'inserimento dell'avviso stesso nella sezione del sito web istituzionale riservata ai consiglieri e con la spedizione di apposito messaggio informativo di posta elettronica. Per i consiglieri che non siano dotati di casella di posta elettronica la convocazione si intende effettuata con la pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio del sito web istituzionale. In tale ultimo caso, a titolo meramente informativo verrà inviato apposito SMS o, in via residuale, effettuata comunicazione telefonica.
2. Sarà cura del Consigliere comunicare anche tramite posta elettronica agli uffici comunali i propri recapiti e le loro variazioni. In caso di mancata comunicazione da parte del Consigliere si utilizzano, fino a diversa comunicazione, le caselle di posta elettronica acquisite agli atti in precedenza o pubblicate su siti web istituzionali dedicati.
3. abrogato.
4. abrogato

5. abrogato.
6. abrogato.
7. abrogato
8. abrogato
9. abrogato.

Articolo 47

Avviso di convocazione - Termini

1. L'avviso di convocazione deve essere consegnato con le modalità di cui all'art. 46, comma 1, almeno cinque giorni prima della riunione. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima della riunione. I termini di cui innanzi sono perentori.
2. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti o sopravvenuti, si procede con le stesse modalità di cui al comma 1, almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti. In tal caso un quarto dei consiglieri assegnati può chiedere che la trattazione dell'argomento venga differita alla seduta successiva.

Articolo 48

Avviso di convocazione - Pubblicazione e comunicazione

1. L'avviso di convocazione della seduta con l'elenco degli argomenti da trattare è pubblicato all'albo pretorio del sito web istituzionale entro gli stessi termini di cui all'art. 47, comma 1.
2. Per gli argomenti urgenti la pubblicazione deve avvenire entro gli stessi termini di cui all'art. 47, comma 1.
3. E' fatto obbligo di dare avviso alla popolazione mediante l'affissione di manifesti indicanti il luogo, il giorno e l'ora della seduta nonché degli argomenti da trattare, ferma restando la possibilità di ulteriori forme di pubblicità con l'utilizzo degli strumenti di comunicazione esistenti.

Articolo 51

Adunanze di seconda convocazione

1. Il Consiglio comunale, in seconda convocazione, delibera con il numero legale richiesto dalla legge e dallo statuto
2. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente del Consiglio, ai sensi dell'articolo 44, comma 5 del presente regolamento.
3. L'accertamento del numero legale avviene con le modalità previste per le sedute di prima convocazione.
4. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di prima convocazione.

CAPO III

PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Articolo 52

Adunanze pubbliche

1. In caso di adunanze pubbliche chiunque può assistervi nell'apposito spazio riservato.
2. abrogato.

Articolo 53

Intervento del pubblico e di estranei

1. Non è consentita, in alcun modo, la possibilità di intervento, da parte del pubblico, alle sedute dell'organo consiliare. E' facoltà del Presidente, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi dell'opera del Corpo di Polizia Locale.
2. Il Presidente, sentita la Conferenza dei capigruppo, può invitare soggetti estranei al comune ad intervenire ed a prendere la parola ove ciò risulti necessario per il proficuo esercizio dell'attività del Consiglio.

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Articolo 56

Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto.
3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti e lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione.
5. Nel caso in cui il Consigliere non ottemperi all'interdizione della parola disposta ai sensi del comma precedente o nel caso di violenti dissidi tra Consiglieri che turbano il regolare svolgimento della seduta, il Presidente può, in relazione alle circostanze del caso, disporre l'allontanamento dall'aula del Consigliere inottemperante o dei Consiglieri coinvolti nei dissidi avvalendosi della Polizia Locale e/o disporre la temporanea sospensione della seduta in attesa di ricondurre gli animi a un pacato confronto.

Articolo 61

Discussione - Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del Relatore, il Presidente del Consiglio dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente del Consiglio ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

2. Le funzioni di relatore sono svolte:

a) per le proposte di iniziativa dei consiglieri: dal consigliere proponente o, se questi è assente, da altro da lui delegato;

b) per le proposte di iniziativa delle commissioni consiliari permanenti: dal Presidente della commissione o, se questi è assente, da altro componente da lui delegato;

c) per le proposte di iniziativa del sindaco e della giunta: dal sindaco o da assessore da lui delegato.

3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere può intervenire non più di due volte e per un tempo complessivo non superiore a 10 minuti.

4. Il Sindaco e l'Assessore delegato per materia possono intervenire per illustrazione e per replica senza limiti di tempo e durante la discussione solo per chiarimenti tecnici.

5. Il relatore replica in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

6. Il Presidente del Consiglio, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenute le repliche, dichiara chiusa la discussione.

7. Il Consiglio, su proposta del Presidente del Consiglio o di almeno tre Consiglieri, approvata dai due terzi dei presenti, può dichiarare la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilatorio. Ciò può avvenire solo quando sia almeno intervenuto un Consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.

8. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal consigliere che è intervenuto a nome del gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

9. Il comma 3 non ha valore nella discussione degli argomenti concernenti: bilanci; deliberazioni generali di programmazione, Statuto e Regolamenti di particolare complessità, piani urbanistici, opere pubbliche di particolare importanza. In questi casi il tempo complessivo previsto per gli interventi è pari a 30 minuti per i capigruppo o per un Consigliere delegato dal medesimo, e 15 minuti per gli altri Consiglieri. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere proposti dalla Conferenza dei capigruppo e decisi dal Presidente del Consiglio, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

10. In casi particolari, per assicurare la speditezza dei lavori, il Presidente può disporre che la discussione di più punti all'ordine del giorno collegati vengano discussi congiuntamente, ferma restando la distinzione delle votazioni.

11. In caso di svolgimento della seduta con le modalità di cui all'art. 44, comma 1, lett. b) il Presidente del Consiglio comunale può chiedere ai consiglieri che la votazione sulla proposta di deliberazione si svolga nel seguente modo:

- il Presidente chiede se vi siano interventi,

- in caso di assenza di interventi, il Presidente riterrà che il silenzio equivalga a voto favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione in discussione;

12. Nella sala consiliare viene installato un orologio murale in posizione visibile per ciascun Consigliere che consenta la verifica del rispetto dei termini assegnati da parte del Presidente del Consiglio che ha facoltà di togliere la parola al Consigliere che persista nel mancato rispetto del termine spettante.

Articolo 65

Verbalizzazione e riprese audiovisive delle adunanze

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale. Alla sua redazione provvede il Segretario comunale.

2. Il verbale coincide con il documento denominato deliberazione che viene conservato nella raccolta delle deliberazioni. Il verbale riporta, oltre agli elementi richiesti per legge:

- il nome dei presenti e degli assenti,
- la data ed il luogo della seduta, se è pubblica o segreta, di prima o seconda convocazione,
- la Presidenza,
- chi redige il verbale,
- i nomi dei Consiglieri intervenuti nella discussione e che hanno pronunciato le dichiarazioni di voto,
- gli eventuali emendamenti presentati e l'esito del loro esame,
- il numero dei Consiglieri non partecipanti al voto,
- il numero dei Consiglieri astenuti,
- il numero dei voti favorevoli e contrari,
- nelle votazioni con schede il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti,

oltre alla motivazione dell'atto ed alla sua parte dispositiva, ove questi ultimi elementi siano richiesti. Da esso deve risultare se la votazione sia avvenuta a scrutinio segreto o in forma palese.

3. L'audio dell'intera seduta viene registrato con la tecnologia disponibile da parte degli uffici e la registrazione viene messa a disposizione dei consiglieri comunali e pubblicata sul sito internet del comune, salvo che si tratti di seduta segreta.

4. Il verbale delle deliberazioni è firmato dal Presidente e dal Segretario. La registrazione della seduta, munita di firma digitale da parte del presidente del consiglio comunale, sostituisce la trascrizione. Resta ferma la possibilità per il singolo consigliere di chiedere successivamente la trascrizione integrale degli interventi. In caso di errori materiali nelle deliberazioni, il Presidente e il Segretario redigono e firmano un apposito documento integrativo e correttivo. Il Presidente informa il Consiglio comunale dell'avvenuta correzione nella prima seduta successiva. Ai fini del presente comma costituiscono errori materiali quelli agevolmente ed inequivocabilmente definibili come tali sulla base del contesto della deliberazione quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: gli errori di ortografia, gli errori di collazione della deliberazione da parte degli uffici, gli errori nell'indicazione dei consiglieri che sono intervenuti o che non hanno partecipato alla votazione o che hanno votato.

5. Le sedute consiliari pubbliche possono essere oggetto di riprese audiovisive a cura esclusivamente del Comune con possibilità di trasmissione in diretta e/o in differita tramite la connettività internet. In tal caso le riprese dovranno interessare solo la zona dei componenti del Consiglio e della Giunta e dovranno essere esposti cartelli e/o altri avvisi in conformità alla normativa vigente tempo per tempo ed alle indicazioni del Garante per la Protezione dei Dati

Personali. Ulteriori disposizioni potranno essere stabilite dal Presidente del Consiglio sentita la Conferenza capigruppo.

CAPO II CONSIGLIERI SCRUTATORI

Articolo 68

Designazione e funzioni

1. Prima di una votazione in forma segreta, il Presidente designa tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatori. La minoranza deve essere sempre e comunque rappresentata, con un proprio Consigliere, fra gli scrutatori, i quali assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
2. Prima di una votazione in forma palese, in assenza di votazione elettronica, ad inizio seduta il Presidente può designare tre consiglieri quali scrutatori con le stesse modalità di cui al comma 1, i quali assistono il Presidente nella verifica e nel conteggio dei voti.
3. Nel verbale deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei Consiglieri scrutatori.

Articolo 70

Votazione in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano o, qualora disponibile, con sistema elettronico.
2. Il Presidente dichiara aperta la votazione e pone ai voti il provvedimento proposto. Nel caso di votazione per alzata di mano il Presidente invita prima coloro che non partecipano alla votazione o che si astengono ad indicare la loro posizione. Così determinato il numero dei votanti, invita a votare coloro che sono favorevoli e dopo i contrari. Nel caso di votazione in forma elettronica il presidente invita prima coloro che non partecipano a dichiarare la loro posizione e poi invita i restanti componenti ad esprimersi. Dichiarata chiusa la votazione non è più possibile ai consiglieri cambiare espressione di voto e coloro che non si trovano nel proprio posto perdono il diritto di partecipare alla votazione.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.
4. Qualora non sia stato possibile accertare l'esito della votazione, il Presidente ne dispone la ripetizione.

Articolo 72

Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:

- le schede sono predisposte dalla Segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento e munite del timbro comunale;
- ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero massimo previsto per il tipo di votazione.

3. I nominativi scritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.

4. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze.

5. Ciscun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.

6. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto nel verbale.

7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli che hanno dichiarato di astenersi dalla votazione e/o che non hanno ritirato la scheda.

9. Nel caso di irregolarità e quando il numero delle schede scrutinate risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

10. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

11. Le schede vengono poi distrutte, al termine della seduta consiliare, salvo diversa determinazione del Presidente.

12. In caso di parità di voti tra due o più candidati, viene immediatamente ripetuta la votazione e in caso di ulteriore parità, risulterà eletto il candidato più anziano di età, fatte salve diverse previsioni di disposizioni di legge o di statuto.

Articolo 73

Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.

2. I Consiglieri che si astengono dal voto o che dichiarino di non partecipare alla votazione si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.

5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione e può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".

6. abrogato